Spett.le Agenzia delle Entrate,

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali Via Giorgione, n. 106 - 00147 - Roma

Via e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

OGGETTO: Osservazioni sulla bozza di Circolare in merito al Trattamento fiscale delle

cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n.

197 (legge di bilancio 2023).

Premessa

Desideriamo ringraziare l'Agenzia delle Entrate per aver messo a disposizione del pubblico la bozza della Circolare con oggetto: *Trattamento fiscale delle cripto-attività*. *Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)*. Riteniamo che questa bozza rappresenti un passo significativo nel fornire ai contribuenti che possiedono cripto-attività una maggiore chiarezza riguardo al trattamento fiscale di questa nuova categoria di asset.

In qualità di provider di CryptoBooks, una piattaforma specializzata nell'assistenza ai contribuenti per la contabilizzazione e il calcolo accurato delle loro giacenze e plusvalenze relative alle cripto-attività, comprendiamo appieno la complessità delle questioni affrontate e desideriamo apportare un contributo concreto a questa bozza, soprattutto da un punto di vista pragmatico collegato alla rendicontazione contabile di tali asset.

Crediamo che il nostro punto di vista, in quanto diretti addetti ai lavori possa essere un contributo importante per sciogliere problemi non tanto di natura giuridica-fiscale quanto più invece di azioni che il contribuenti o i suoi sostituti d'imposta dovranno mettere in pratica per rispettare quanto stabilito dalle recente legge di bilancio 2023.

Inizio del documento

Gli elementi certi e precisi a cura del contribuente

La recente legge di bilancio 2023 stabilisce che [...] Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. [...].

Stabilire in modo preciso e puntuale quali siano questi elementi e quali documenti siano idonei a documentare il costo o valore di acquisto rappresenta un punto fondamentale per dare al contribuente (qualunque sia il proprio regime da questo adottato) certezza su quali fonti debba utilizzare ai fini della propria dichiarazione e del calcolo dei propri redditi diversi.

Purtroppo non crediamo che la Bozza sia esauriente circa questo tema così cruciale. I punti in cui la Bozza cerca di dare risposta a questo quesito risultano generici e non tengono conto di transazioni svolte direttamente sulle Blockchain, non intermediate da entità centralizzate.

Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto.

(Pagina 45 della suddetta Bozza)

Il criterio proposto circa il fatto che tali elementi puntuali e precisi abbiano origine da un intermediario o del prestatore di servizi sembra ignorare la quantità di transazioni e scambi che hanno luogo presso piattaforme dApp, decentralizzate le cui uniche tracce sono consultabili attraverso la lettura della Blockchain utilizzate.

Un altro problema risiede nel fatto che la documentazione fornita dagli intermediari consiste in liste di transazioni paragonabili ad estratti conto, e non in documenti frutto di un'analisi dell'insieme delle operazioni svolte dal contribuente su tutte le sue piattaforme e tutte le blockchain.

Sembra che si ignori il lavoro di analisi che la duttilità delle cripto-attività comporta. Se gli asset normali vengono solitamente acquistati e venduti attraverso il medesimo intermediario, per le cripto-attività la norma è tutt'altra. È estremamente consueto che si acquisti una cripto-attività su una piattaforma per poi spostarla su un proprio wallet, scambiarla attraverso un sistema di smart-contract che non fanno riferimento ad un soggetto giuridico identificato per poi trasferire quanto ottenuto su un altro intermediario differente da quello precedente. Il contribuente che si trovi ad operare in questo modo non otterrebbe mai dal proprio provider centralizzato una documentazione che riesca a descrivere puntualmente la sua operatività.

del 1997, nel caso in cui gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle *cripto-attività*, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.

Non solo ma stando a quanto sopra citato non sarebbe in alcun caso in grado di dare all'intermediario le informazioni necessarie a permettergli un calcolo delle proprie giacenze e dei propri redditi diversi.

Il nostro lavoro in questi anni è stato proprio quello di sopperire a questa impossibilità contabilizzando le transazioni dei nostri clienti. La base di partenza necessaria a questa contabilità consiste non solo nelle transazioni compiute su tutte le piattaforme centralizzate ma anche nel reperire dalle Blockchain utilizzate dal cliente tutte le transazioni effettuate analizzandone gli effetti.

La bozza sembra invece ignorare le transazioni DeFi e il lavoro di analisi e contabilizzazione che è sempre ed in ogni caso necessario svolgere al fine di ottenere una visione precisa e puntuale delle proprie giacenze e dei redditi diversi realizzati. Tutto questo è poi aggravato dal fatto che i nuovi criteri che si applicano per stabilire se una transazione sia passibile di calcolo dei redditi diversi aumentano in modo esponenziale la quantità di cashout che non avverranno su piattaforma centralizzate, ma bensì in DeFi come vedremo in una sezione successiva.

Inoltre non è chiaro la forma che questa documentazione fornita da parte degli intermediari debba avere. Oggi la forma più comune consiste in file .CSV, non immutabili, in altri casi viene fornita la possibilità di scaricare i dati direttamente dall'applicazione del provider attraverso le API.

Auspichiamo dunque che vengano date indicazioni più precise sulle fonti utilizzabili dal contribuente per il calcolo delle giacenze e dei propri redditi diversi sia per quanto riguarda le fonti, sia la forma che questa documentazione può avere.

Inoltre riteniamo utile una sezione della circolare dedicata al lavoro di analisi e contabilizzazione per ottemperare ai nuovi obblighi fiscali richiesti e in quale forma e in quali prove questo processo così cruciale dovrebbe consistere.

Il problema della proprietà dei wallet

Un altro nodo che rimane da sciogliere è quello della certificazione della proprietà dei wallet, o per essere più precisi dei singoli indirizzi pubblici in blockchain.

in copia, la relativa documentazione. È esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente.

Per effetto delle modifiche all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 461 del 1997, si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento delle *cripto-attività* a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito (di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo), salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione.

È chiaro che in regime di risparmio amministrato al fine di determinare se un trasferimento sia destinato a terzi o al contribuente stesso l'intermediario debba chiedere al contribuente se quell'indirizzo beneficiario o mittente sia di sua proprietà o meno. Eppure nella bozza con la frase sopra riportata sembra che una simile auto-dichiarazione non sia ammissibile. Questo comporterebbe nei fatti il considerare ogni transazione a indirizzi pubblici in blockchain come transazione a terzi, causando un automatico calcolo del reddito diverso con ingiusta imposizione.

Auspichiamo che venga istituita una procedura per registrare in modo ufficiale la proprietà di un wallet, un indirizzo pubblico o sia data al contribuente la possibilità di autocertificare la proprietà dei propri wallet.

Le permute tra cripto-attività producenti redditi diversi

La Bozza di Circolare fa riferimento a due categorizzazioni distinte:

• Tra "unbacked crypto-assets" e "asset linked stablecoins"

• Categorizzazione sulla base della funzione economica tra "token di pagamento", "security token", "utility token", "non-fungible token".

La Circolare non è chiara circa quale delle due categorizzazioni debba essere presa in considerazione per stabilire se una permuta sia passibile dell'applicazione delle imposte oppure no.

Auspichiamo che la versione definitiva della Circolare sia più precisa e puntuale su questo punto e chiarisca anche schematicamente quali transazioni sono soggette ad imposta e quali no.

Il metodo di calcolo del costo o valore di acquisto

attività. Ai fini della determinazione della plusvalenza, nel caso di pluralità di *cripto-attività*, gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di *cripto-attività*.

Ad esempio, se il contribuente dispone di un wallet, presso un operatore di servizi di portafoglio digitale per il quale ha esercitato l'opzione per il regime del risparmio amministrato, nel quale detiene bitcoin ed ethereum, ai fini della determinazione della plusvalenza, derivante dalla conversione in euro di una parte dei bitcoin detenuti, viene utilizzato come costo il costo o valore medio ponderato di tutti i bitcoin detenuti nel wallet.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze il criterio del valore medio ponderato è indicato solo nella sezione che concerne la sostituzione d'imposta e non in quella che riguarda il regime dichiarativo.

Il problema qui dal nostro punto di vista consiste inoltre nel fatto che l'esempio così come riportato sia errato o comunque fuorviante. Due sono i dubbi che sorgono nella lettura:

1. Bitcoin ed Ethereum (nome poi errato, il nome della valuta è ether, abbreviato ETH) non appartengono alla stessa categoria? Dunque ai fini della determinazione della plusvalenza, derivante dalla conversione in euro di una parte dei bitcoin detenuti, non dovrebbe venire utilizzato come costo, il costo o valore medio ponderato di tutti i bitcoin e gli ether?

L'esempio sembra non distinguere per categorie ma per denominazione.

2. "[...] viene utilizzato come costo il costo o valore medio ponderato di tutti i bitcoin detenuti nel wallet" si evince che la media ponderata sia da calcolare sulle cripto-attività detenute in quel singolo wallet e non su tutte quelle detenute dal contribuente su tutti i wallet.

Auspichiamo che questi due nodi vengano sciolti.

Le commissioni e gli oneri accessori

Al riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le attività finanziarie dal comma 6 dell'articolo 68 del Tuir, secondo cui il costo o valore di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente (bolli, commissioni, imposte, con esclusione degli oneri finanziari), il comma 9-bis non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle *cripto-attività* dei costi inerenti la cessione.

A nostro avviso l'interpretazione della norma sopra riportata penalizza i possessori di cripto-attività. La norma potrebbe prestarsi ad un'interpretazione estensiva che consentirebbe al contribuente la possibilità di scalare le commissioni da parte dei provider e delle applicazioni decentralizzate.

La determinazione del valore delle cripto-attività ai fini del monitoraggio fiscale e del calcolo del costo o valore di acquisto.

Tenuto conto che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui fare riferimento per il rapporto di cambio tra la *cripto-valuta* e l'euro all'inizio del periodo di imposta, il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la *cripto-valuta* o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.

In più punti della circolare si fa riferimento al sito dove è stata acquistata una cripto-attività come fonte per determinare il costo o valore di acquisto. Questo criterio risulta spesso inapplicabile:

Il contribuente dovrebbe tenere traccia dell'origine della propria frazione di cripto-attività, inoltre la piattaforma su cui si è acquistata la cripto-attività originariamente potrebbe essere stata chiusa.

Solo per quanto riguarda il monitoraggio fiscale viene indicata come alternativa il valore rilevato dal sito dove si effettuano la maggior parte delle transazioni. Questo criterio pone il problema del determinare con elementi certi e precisi quale piattaforma sia utilizzata più frequentemente. Nel caso in cui una cripto-attività non sia listata sul sito "da me più utilizzato" come e da dove prendere il valore di questa? È applicabile il fair market price? La Bozza non chiarisce questi casi seppur molto frequenti. Infine il termine "sito" risulta generico e poco chiaro. Potrebbero rientrare in questa definizione anche le piattaforme DeFi? Non è chiaro.

Auspichiamo che le problematiche sopra riportate siano affrontate nella Circolare definitiva e che il prima possibile l'Agenzia si impegni nell'individuare un prezzo ufficiale almeno per le cripto-attività con la maggiore capitalizzazione.

Lo staking e gli altri "casi d'uso"

Staking

È un sistema di validazione delle transazioni che, a differenza del *mining*, è basato sull'impegno di proprie cripto-attività, una quota delle quali è bloccata dallo *staker* per un determinato periodo di tempo al fine di mantenere le operazioni su un particolare sistema di *blockchain* (*proof-of-stake*).

Riguardo allo staking sono tre le principali criticità da noi rilevate durante la lettura della bozza:

- 1. La Bozza affronta il tema dello staking partendo dalla sua definizione più tecnica e restrittiva lasciando tutti gli altri "casi d'uso" dei token (minting, lending, borrowing, liquidity providing.. ecc) senza una disciplina applicabile questo tipo di attività sono in parte assimilabili allo staking ma la definizione fornita ne limita l'assimilazione. I contribuenti per poter pagare con certezza le proprie imposte necessitano di indicazioni specifiche per questo tipo di attività, che sono molto più consuete di quanto probabilmente percepito dalle istituzioni.
- 2. Non è chiaro come debba essere considerata l'uscita di denaro per attivare lo staking. Le cripto-attività "bloccate" sugli smart contract della blockchain vengono considerate una cessione oppure rimangono nelle giacenze del contribuente ai fini del monitoraggio fiscale e del calcolo dell'imposta di bollo?

Qual è il valore delle ricompense ottenute da questo tipo di attività? Valore 0 o valore di mercato? Il contribuente nel momento in cui ritira il deposito effettuato per effettuare l'attività di staking a che prezzo di carico le valuta?

3. La definizioni di staking utilizzata nella circolare fa riferimento soltanto allo staking all'interno della blockchain di Ethereum come proof-of-stake ma non tiene conto delle svariate tipologie di staking presenti sugli intermediari oppure su protocolli in blockchain. Si suggerisce di estendere la definizione a un modello generico di staking e non solo alla proof-of-stake così da far ricadere all'interno della fattispecie molte più tipologie di operazioni in cripto-attività.

Auspichiamo che questi tre nodi vengano sciolti al fine di dare certezza al contribuente su come comportarsi in ogni situazione.

Le commissioni da corrispondere al protocollo blockchain

Un altro nodo che vorremmo fosse sciolto riguarda infine le commissioni che si devono corrispondere al protocollo blockchain (sia questo basato su mining o staking) al fine di effettuare una transazione.

Queste cessioni sono da considerarsi come passibili di calcolo delle plusvalenze? In questo caso rimane nuovamente aperto il problema della determinazione del valore di mercato al momento della cessione.

Gestione e contabilizzazione di frodi, token/wallet persi o rubati

Da anni è aperto un nodo cruciale che riguarda tutti i possessori di cripto-attività che abbiano smarrito le proprie chiavi private, le abbiano erroneamente inviata a indirizzi pubblici errati non riuscendo più a recuperarle oppure siano stati derubati o peggio truffati.

Queste perdite dal punto di vista fiscale come dovrebbero essere documentate e contabilizzate? Quali sono le prove necessarie a testimoniare questi eventi e come ci si deve comportare in sede di dichiarazione del quadro RW? Possono essere considerate minusvalenze ai fini del calcolo dei redditi diversi?

Auspichiamo che una sezione della versione definitiva della Circolare chiarisca questi punti, riceviamo quesiti tutti i giorni riguardo a questo tema.

Cashback, Voucher e Bonus in criptovalute

Non è raro che alcuni exchange o piattaforme per attirare nuovi clienti e spingere l'utente a pubblicizzare la piattaforma stessa tramite un piano referral, offrano degli incentivi che

comprendono dei Bonus o dei Voucher riscattabili in criptovalute o attivino dei piani di cashback a seguito di un deposito di denaro vincolato sulla piattaforma.

Come vanno considerate dal punto di vista fiscale le criptovalute ottenute da queste iniziative? Figurano come redditi o vanno inquadrate diversamente? Quale prezzo di carico avranno le criptovalute che vengono generate?

Rebate, Refund in criptovalute

Ai fini di un calcolo corretto delle plusvalenze e delle minusvalenze, sarebbe opportuno definire quale prezzo di carico e quale disciplina fiscale debbano avere e criptovalute che vengono restituite o ritirate a seguito si uno storno di un'operazione che era stata eseguita in precedenza.

Tali operazioni riportano usualmente la dicitura "Rebate" e sono frequenti negli utenti che possiedono una carta crypto-backed collegata al conto crypto dell'exchange. Nel momento in cui un acquisto ha generato un cashback in criptovalute e poi viene successivamente stornato, le criptovalute erogate in precedenza vengono ritirate e figurano come un'uscita indicata dalla voce "rebate".

Questa uscita è da considerarsi un pagamento dal quale può scaturire una plusvalenza o minusvalenza?

Talvolta si può assistere a un'operazione inversa, dove una quantità di criptovaluta viene convertita, o venduta, per effettuare un acquisto e a seguito di un successivo storno o rimborso, viene restituita sull'account e indicata con la voce "rebate" o "refund".

Questa entrata è da considerarsi un acquisto o le criptovalute accreditate entrano nuovamente al prezzo di acquisto originario prima che fosse effettuato l'acquisto?

Conclusione

Vogliamo ringraziare di nuovo l'Agenzia delle Entrate per l'opportunità di poter dialogare in consultazione pubblica alla bozza della Circolare. Pensiamo che la collaborazione e il lavoro con i vari stakeholder possa arricchire lo sviluppo di una regolamentazione chiara e utile alla crescita del settore e che allo stesso tempo possa aiutare i contribuenti a orientarsi in maniera chiara e precisa alla dichiarazione e all'imposizione delle cripto-attività.

Cordialmente.